

Decreto Dirigenziale n. 37 del 03/04/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II. (ART. 269, C. 8). EMISSIONI IN ATMOSFERA. AUTORIZZAZIONE PER VOLTURA. DITTA: "EURO COMMERCE" S.R.L. . ATTIVITA': PRODUZIONE MANGIMI. SEDE OPERATIVA: ARIANO IRPINO, S. S. N. 414, KM 1+200, C.DA STERDA, S. N. .

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE con D. D. 30 aprile 2012, n. 81, è stata rilasciata alla ditta "COLELLA INDUSTRIE ZOOTECNICHE"
 S.R.L. l'autorizzazione ex art. 269⁸ D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., per lo stabilimento di PRODUZIONE MANGIMI, sito in Ariano Irpino, S. S. n. 414, km 1+200, c.da Sterda, s. n.;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0088899 del 5 febbraio 2013 la "EURO COMMERCE" S.R.L., locataria d'azienda fino al 4 febbraio 2014, in virtù di rogito per dott. Luisa Romei, notaio in Ariano Irpino, registrato al prot. n. 0200194 del 19 marzo scorso), ha perfezionato la domanda di voltura in proprio favore del predetto provvedimento, tra l'altro dichiarando "...che sono inalterati il tipo d'attività, gli impianti tecnologici, i sistemi d'abbattimento, il ciclo produttivo e le sostanze impiegate per il suo svolgimento, sotto gli aspetti qualitativo e quantitativo...";

CONSIDERATO:

- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE, per effetto di quanto comunicato al competente Dipartimento provinciale A.R.P.A.C. con nota prot.
 n. 0763113 del 10 ottobre 2011, sarà esso stesso a fissare gli importi dovuti, all'atto dei previsti accertamenti e controlli, nonché a richiederne i pagamenti;

RITENUTO:

CHE, date le premesse, può essere rilasciata in favore del gestore richiedente la voltura del D. D. 30 aprile 2012, n. 81, per lo stabilimento di PRODUZIONE MANGIMI, sito in Ariano Irpino, S. S. n. 414, km 1+200, c.da Sterda, s. n.;

VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;
- 2) la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 3) la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 4) la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 5) la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 6) la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 7) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 8) la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
- 9) il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- 10) la D.G.R. 8 settembre 2011, n. 447;
- 11) il D. D. 30 aprile 2012, n. 81;
- 12) la D.G.R. 29 gennaio 2013, n. 22;

alla stregua dell'istruttoria, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto, che supera e sostituisce il D. D. 30 aprile 2012, n. 81;
- 2) di prendere atto del subingresso della ditta "EURO COMMERCE" S.R.L. nell'esercizio dell'attività, in precedenza intestata a "COLELLA INDUSTRIE ZOOTECNICHE" S.R.L., svolta nello stabilimento di PRODUZIONE MANGIMI, sito in Ariano Irpino, S. S. n. 414, km 1+200, c.da Sterda, s. n.;
- 3) di rilasciare in favore della ditta "EURO COMMERCE" S.R.L. locataria, subentrata nella gestione dello stabilimento di cui sopra nella persona del legale rappresentante pro tempore, voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera emessa ex art. 269⁸ D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., con D. D. 30 aprile 2012, n. 81;
- 4) di stabilire che ne permangano immutate la durata quindicennale e la relativa scadenza, con obbligo per il gestore di presentare almeno un anno prima la domanda per l'eventuale prosieguo dell'attività;
- 5) di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione, ripresi dal predetto provvedimento e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 6) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) rispettare i valori limite, schematizzati nel predetto allegato, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
- b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- c) ove tecnicamente possibile, garantire sempre la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
- d) effettuare, con cadenza annuale ed immutata periodicità durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose n. 1 campionamento per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
- e) comunicare l'eventuale tacito rinnovo annuale del fitto d'azienda ovvero il subingresso di un diverso gestore (anche di quello originariamente autorizzato);
- f) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
- g) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- h) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento:
 - III. rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
- i) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
- j) eseguire lo smaltimento dei reflui civili secondo la normativa riferita ai rifiuti;
- k) incrementare l'aerazione degli ambienti produttivi, ove risulti insufficiente;
- I) allestire adeguata zona di servizi igienici e spogliatoi per le maestranze, in relazione al numero ed al sesso:
- m) per le fasi produttive da cui si originano, manipolano, trasportano, caricano, scaricano, miscelano prodotti inerti e/o polverulenti, adottare sempre i dispositivi e le misure atte al contenimento delle emissioni diffuse (D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte I dell'allegato V alla parte quinta);
- n) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per il trasferimento dello stabilimento in altro sito o per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni;
- o) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 7) di precisare che:
 - a) ogni condotto d'emissione, punto di campionamento e relative condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
 - b) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima di ciascun condotto superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
 - c) ogni condotto, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 8) di puntualizzare ulteriormente che:
 - a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale:
 - b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza

delle prescrizioni di cui al presente atto;

- 9) di confermare che è demandato all'A.R.P.A.C. accertare, entro sei mesi dalla già intervenuta messa a regime, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite di cui agli schemi riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze;
- di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, ovvero la sostituzione di un gestore con un altro, o la cessazione dell'attività;
- 11) di specificare espressamente ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii. che avverso la presente autorizzazione nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 12) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 13) di notificarlo alla ditta "EURO COMMERCE" S.R.L., sede legale di Roma (RM), viale Regina Margherita, n. 176/B/2 (posta certificata: euro.commerce@pec.it);
- 14) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Ariano Irpino, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.—Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino (sede legale);
- 15) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim (Dott. Antonello Barretta)